

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
Sezione Fallimentare

MEMORIA INTEGRATIVA E DI PRECISAZIONE EX ART. 70, COMMA 1, C.C.I.

NEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE N. 49-1/2026 R.G.

Il Signor **EFISIO MARONGIU**, nato a ~~Oristano~~ in data ~~04/08/1974~~, e residente a ~~Oristano~~, nella via ~~Oristano~~ al civico ~~4~~, C.F.: ~~000000000000000000~~, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino

PREMESSO CHE

- in data 28 aprile 2026, il Tribunale di Cagliari, in persona del Dott. Savona, con decreto, richiedeva precisazioni e integrazioni documentali in ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata nell'interesse del Sig. Efsio Marongiu;
- con il suddetto decreto, l'Ill.mo Giudice ha correttamente rilevato la necessità di approfondire taluni aspetti fattuali, e in particolare:

- a) le cause specifiche dei finanziamenti pregressi a quelli indicati nel piano, che sarebbero stati oggetto di successiva ristrutturazione;
- b) l'indicazione e la documentazione del reddito percepito dalla coniuge, Sig.ra Erika Cappai, prima della perdita del lavoro, nonché la documentazione attestante tale circostanza;
- c) il deposito di una relazione integrativa da parte dell'O.C.C. sulle predette circostanze.

Tutto ciò premesso, la scrivente difesa provvede a depositare la presente memoria integrativa al fine di fornire i chiarimenti richiesti e una più compiuta ricostruzione delle cause dell'indebitamento, a dimostrazione dell'assenza di colpa grave, malafede o frode nella sua determinazione.

Come ampiamente illustrato nel ricorso introduttivo, la situazione di sovraindebitamento del signor Marongiu non è frutto di una sconsiderata e imprudente gestione delle proprie finanze, bensì la conseguenza di una serie di eventi e necessità familiari che, nel tempo, hanno eroso la capacità reddituale del nucleo, costringendo il ricorrente a fare ricorso al credito nel lodevole, seppur infruttuoso, tentativo di preservare la stabilità economica della propria famiglia e di onorare gli impegni assunti. Per comprendere appieno la diligenza del debitore, è fondamentale analizzare la situazione finanziaria del nucleo familiare nella sua evoluzione cronologica.

1. Ricostruzione cronologica dell'indebitamento e analisi della sostenibilità iniziale.

In una prima fase, indicativamente fino agli anni 2013-2015, la situazione economica della famiglia del signor Marongiu era equilibrata e sostenibile. Il reddito del Sig. Marongiu, come risultante dai modelli 730 allegati al ricorso introduttivo, unitamente ai proventi, seppur discontinui, dell'attività

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

lavorativa della coniuge (che fino al 2010 svolgeva lavori con contratti a tempo determinato), consentiva di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte. A quel tempo, la rata del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione era significativamente più bassa e l'esposizione debitoria complessiva era contenuta e pienamente gestibile.

I primi finanziamenti importanti (**all.2**) sono stati accesi per far fronte a primarie e non differibili esigenze familiari:

- Giugno 2013: Finanziamento AGOS DUCATO (Nr. ~~0000000000~~) di € 13.000,00 (rata € 181,00) per necessari miglioramenti all'abitazione familiare;
- Agosto 2013: Finanziamento MERCEDES BENZ FINANCIAL (Nr. ~~0000000000~~) di € 13.500,00 (rata € 282,07) per l'acquisto di un'autovettura più sicura e adatta alle esigenze di una famiglia con due figli;
- Anno 2010: Cessione del quinto dello stipendio con BANCO DI SARDEGNA (rata circa € 275,00) per far fronte a spese familiari correnti.

In quel periodo, dunque, l'esposizione debitoria complessiva (rata mutuo e rate finanziamenti per un totale di circa € 738,00) risultava pienamente sostenibile, lasciando ampi margini per le spese correnti e per la gestione di imprevisti.

2. Le cause sopravvenute dello squilibrio finanziario.

Questo equilibrio è stato progressivamente eroso da una serie di fattori sopravvenuti e non imputabili a colpa del debitore. In primo luogo, la nascita del secondo figlio, avvenuta nel 2012, ha comportato un naturale aumento delle spese familiari. In concomitanza, la Sig.ra Cappai, per far fronte alle accresciute esigenze di cura della prole, ha dovuto rinunciare a lavori stabili, ripiegando su occupazioni saltuarie e non regolarizzate, il cui reddito, pur interamente destinato alla famiglia, è divenuto più incerto e precario. Tale fonte di reddito è poi venuta completamente a mancare nel 2020 a causa della crisi pandemica.

In questo mutato contesto, il Sig. Marongiu ha dovuto far fronte a nuove e improrogabili necessità familiari, ricorrendo a ulteriori finanziamenti, sempre con la ragionevole prospettiva di poterli onorare:

- Anno 2015 e 2017: Rinnovo della Cessione del quinto e accensione di una Delega di pagamento con BANCO DI SARDEGNA (rate rispettivamente di € 300,00 circa cadauna), per ottenere la liquidità necessaria a sostenere le crescenti spese familiari e scolastiche dei figli;
- Settembre 2016: Finanziamento FINDOMESTIC (Nr. ~~0000000000~~) di € 11.151,00 (rata € 180,30) richiesto per liquidità e per urgenti lavori di riparazione dell'auto, mezzo indispensabile per la famiglia;
- Aprile 2019: Finanziamento FINDOMESTIC (Nr. ~~0000000000~~) di € 2.600,00 (rata € 62,20) per l'acquisto di un depuratore d'acqua, spesa volta a migliorare la qualità della vita domestica e ridurre i costi a lungo termine.

È evidente che nessuno di questi debiti è stato contratto per finalità voluttuarie o speculative. Al contrario, essi rappresentano il tentativo di un padre di famiglia di non far mancare il necessario al proprio nucleo, in un contesto di oggettiva difficoltà economica.

3. Il tentativo di consolidamento come prova di diligenza.

L'aggravarsi della situazione, culminata con l'aumento esponenziale della rata del mutuo a tasso variabile a partire dal 2021, ha spinto il signor Marongiu non a un ricorso sconsiderato a nuovo credito, ma a una strategia di consolidamento dei debiti. La maggior parte dei finanziamenti oggi

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

oggetto del piano di ristrutturazione (come quelli con Marte SPV e Fiditalia) non sono stati accesi per ottenere nuova liquidità, bensì per accorpare le esposizioni preesistenti sopra elencate, con l'obiettivo di ridurre l'onere mensile complessivo e rendere le rate più sostenibili. Questa strategia, purtroppo fallita per il persistere della crisi, testimonia la diligenza e la buona fede del debitore, il quale ha cercato attivamente soluzioni per gestire un indebitamento crescente, sempre con l'obiettivo di tutelare la propria famiglia e onorare i debiti.

Giova evidenziare che il nucleo familiare, composto da quattro persone, il ricorrente Marongiu Efisio, la coniuge ~~Cappai Erika~~ e i due figli, Marongiu ~~Luca~~, nato il 16.07.2006 e Marongiu ~~Riccardo~~, nato il ~~08.07.2010~~, ha sempre basato il proprio sostentamento sul reddito da lavoro dipendente del Sig. Marongiu e sul contributo, costante sebbene non sempre formalizzato, della coniuge, la signora Erika Cappai. Come già precisato, fino all'anno 2010, la Sig.ra ~~Cappai~~ ha svolto attività lavorativa con contratti a tempo determinato; successivamente, a partire dal 2011 e fino a circa l'anno 2020, in concomitanza con la nascita del secondo figlio e le accresciute esigenze di cura familiare, la stessa ha continuato a contribuire fattivamente al bilancio familiare attraverso lavori saltuari e non regolarizzati, i cui proventi venivano interamente destinati alle necessità quotidiane della famiglia (spese alimentari, utenze, vestiario per i figli, etc.), (all. 1).

La perdita di tale, seppur informale, fonte di reddito nell'anno 2020, a causa della crisi pandemica che ha colpito i settori in cui la Sig.ra ~~Cappai~~ trovava occupazione, ha rappresentato un colpo durissimo per l'equilibrio finanziario familiare, venendo a mancare un'entrata che, per quanto variabile, era essenziale per la copertura delle spese correnti. A ciò si è aggiunto, a partire dal 2021, il sensibile aumento della rata del mutuo a tasso variabile, contratto per l'acquisto dell'unica casa di abitazione. Difatti, il mutuo era e continua tutt'oggi ad essere a tasso variabile e, sebbene, attraverso la surroga, la rata si fosse abbassata di circa € 300,00 continuando anche a scendere per diversi anni, a partire dall'anno 2021 la rata è salita nuovamente fino ad arrivare anche 720,00 circa per circa un anno, per poi assestarsi a circa € 620,00. Questa precarietà relativa ai pagamenti delle rate del mutuo, la perdita di lavoro di mia moglie, seppur informale, l'allargamento del nucleo familiare del ricorrente, oltre agli altri eventi non prevedibili, hanno creato gravi difficoltà economiche.

In questo contesto di crescente difficoltà, il ricorso ai finanziamenti, oggetto di analisi nel presente procedimento, non è stato finalizzato all'ottenimento di nuova liquidità per scopi voluttuari o speculativi, bensì ha risposto a una precisa strategia, che il Sig. Marongiu riteneva ragionevole e prudente: quella del consolidamento dei debiti. La quasi totalità dei finanziamenti contratti tra il 2021 e il 2023 è stata accesa con lo scopo precipuo di ristrutturare esposizioni debitorie pregresse, al fine di ridurre l'onere mensile complessivo e rendere le rate più sostenibili nel lungo periodo. Si trattava di prestiti personali e carte revolving accesi negli anni precedenti per far fronte a specifiche e non differibili esigenze familiari, quali: la ristrutturazione indispensabile dell'abitazione (datata e con impianti obsoleti), l'acquisto di un'autovettura più sicura e meno dispendiosa per le esigenze di una famiglia con due figli, l'acquisto di elettrodomestici e le spese mediche.

A titolo esemplificativo si precisa quanto segue:

- Il finanziamento con MARTE SPV S.R.L. (ex Findomestic) è stato erogato per "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC", consolidando n. 2 carte revolving e n. 1 prestito personale preesistenti, senza erogazione di nuova liquidità ma con il solo effetto di abbassare la rata mensile da circa € 1.000,00 a € 553,00;

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it

mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

- Il finanziamento con FIDITALIA S.p.A. è stato erogato per un "Prestito Personale Ristrutturazione del Debito", consolidando un precedente finanziamento e riducendo la rata da € 471,00 a € 291,76, anche in questo caso senza nuova liquidità;
- I finanziamenti con Banca di Sconto, Bibanca S.p.A. e KRUK Investimenti S.r.l. (ex Deutsche Bank), pur avendo comportato l'erogazione di una parziale liquidità, sono stati richiesti principalmente per estinguere precedenti cessioni e delegazioni di pagamento, nel tentativo di riorganizzare l'esposizione debitoria complessiva. La liquidità ottenuta è stata interamente utilizzata per far fronte a spese familiari impreviste e improrogabili, quali la rottura di una tubatura del bagno nel 2021 e la riparazione dell'autovettura a seguito di un sinistro nel 2023, come già narrato.

Questa strategia, purtroppo, non ha sortito gli effetti sperati a causa del persistere della crisi di liquidità e dell'aumento del costo della vita, portando alla situazione attuale. Tuttavia, essa testimonia la diligenza e la buona fede del debitore, il quale non ha fatto ricorso al credito in maniera sconsiderata, ma ha cercato attivamente soluzioni per gestire un indebitamento crescente, sempre con l'obiettivo di tutelare la propria famiglia e onorare i debiti.

DIRITTO

La presente memoria integrativa mira a dimostrare la piena ammissibilità della proposta di ristrutturazione, alla luce dei requisiti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, con particolare riferimento all'assenza di "colpa grave, malafede o frode" nella causazione del sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII.

La riforma introdotta con la L. 176/2020 e recepita nel CCII ha segnato un importante cambio di paradigma, superando il precedente e più stringente criterio della "meritevolezza" per focalizzarsi sull'esclusione delle sole condotte connotate da un significativo grado di riprovevolezza. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il nuovo regime ha abbandonato la valutazione quasi etica della condotta del debitore, che in passato portava a negare l'accesso alla procedura a chi avesse assunto obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere". Oggi, l'accesso è precluso solo in presenza di una condotta improntata a colpa grave, malafede o frode.

La Suprema Corte ha precisato che la valutazione deve essere complessiva e deve muovere "dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni della sua incapacità di adempiere" (ex art. 68 CCII), al fine di escludere profili di colpa connotati da gravità. La colpa grave è stata ravvisata, ad esempio, in un accesso "seriale" al credito, con "disinvoltata eccedenza delle rate sin dall'origine pattuite rispetto al reddito netto", in assenza di ragioni di necessità. A conferma di quanto sopra, una importante pronuncia del Tribunale di Nola, (Sentenza n.14 del 13 febbraio 2024) ha chiarito questo aspetto: "[...] il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, quando il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, può risultare giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis."

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Questa interpretazione trova conforto in altre decisioni (Tribunale Di Cassino, Sentenza n.21 del 29 Ottobre 2024 - Tribunale Di Avellino, Sentenza n.26 del 12 Maggio 2025), le quali sottolineano che l'analisi non può limitarsi a una mera constatazione numerica della sproporzione del debito. È necessario indagare le ragioni che hanno causato tale sproporzione, come "far fronte alle crescenti esigenze familiari o ad altre necessità della vita". L'accesso alla procedura è consentito anche a chi, "pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato)"

All'uopo, giova precisare che, la fattispecie del signor Marongiu, è diametralmente opposta. Il ricorso al credito non è stato "seriale" e disinvolto, ma progressivo e reattivo a difficoltà economiche crescenti e a bisogni familiari concreti e non voluttuari. La strategia di consolidamento dei debiti, lungi dal rappresentare una grave imprudenza, manifesta la volontà del debitore di trovare una soluzione sostenibile per onorare i propri impegni. Tale condotta non può essere assimilata a quella di chi si indebita senza alcuna prospettiva di restituzione, ma a quella di chi, di fronte a eventi avversi (la perdita del lavoro del coniuge, l'aumento del costo della vita e delle rate del mutuo), tenta di riorganizzare il proprio passivo.

Tutti i debiti contratti dal Sig. Marongiu sono inequivocabilmente riconducibili al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia", nozione che la giurisprudenza interpreta in senso ampio, includendovi non solo le necessità primarie, ma tutto ciò che è "necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia". Rientrano in tale perimetro sia il debito per l'acquisto e la manutenzione della casa familiare, sia quelli contratti per far fronte a spese correnti in un momento di difficoltà economica.

La finalità di sostenere la famiglia esclude di per sé la malafede o l'intento fraudolento.

La valutazione del comportamento del debitore è coesistente al giudizio di fattibilità del piano, poiché un giudizio prognostico non può prescindere da un vaglio di affidabilità del proponente, al quale non è estraneo ciò che emerge dalla relazione dell'OCC a proposito delle cause del suo indebitamento. Nel caso di specie, la condotta del signor Marongiu, improntata alla trasparenza e al tentativo di gestione della crisi, depone a favore della sua piena affidabilità.

In altri termini, si evidenzia che non emergono elementi che possano manifestamente far ritenere che l'odierno ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia dolosamente o colposamente determinato il sovraindebitamento (la precarietà relativa a i pagamenti delle rate del mutuo, la perdita di lavoro della moglie, l'allargamento del suo nucleo familiare, oltre agli altri eventi non prevedibili). Le esposizioni debitorie risultano originate prevalentemente da credito al consumo, il tutto non connesso ad attività imprenditoriali, sorte in un contesto in cui il ricorrente confidava nella capacità reddituale di generare flussi finanziari adeguati.

Tale progressiva insostenibilità delle obbligazioni assunte appare piuttosto riconducibile a linee di credito progressivamente aperte nel corso del tempo, nel tentativo di acquisire risorse per far fronte alle esigenze correnti della famiglia, comportando tuttavia un progressivo deterioramento della situazione finanziaria del soggetto, e di riflesso la compromissione ex post della sua capacità di adempimento, senza che ciò possa essere ragionevolmente imputato a comportamenti manifestamente imprudenti o palesemente non diligenti nella fase di assunzione degli impegni finanziari per quanto noto alla data di redazione della presente.

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Giova, inoltre, evidenziare che la normativa, con riferimento alla natura delle circostanze che hanno portato al sovraindebitamento, non richiede che le stesse debbano essere necessariamente circostanze imprevedibili o straordinarie. Infatti, è prevista la possibilità che il debitore si venga a trovare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, seppur a fronte di circostanze prevedibili.

Nella vicenda che ci occupa, è evidente che la situazione attuale è il frutto di un progressivo indebitamento, maturato per rispondere ad esigenze familiari (quale quella abitativa), e del generalizzato aumento del costo della vita, che ha quindi eroso il potere d'acquisto del reddito del ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta del signor Marongiu appare immune da profili di colpa grave, malafede o frode, essendo l'indebitamento sorto per far fronte a esigenze familiari e gestito con la diligenza possibile nelle difficili circostanze venutesi a creare. La proposta di ristrutturazione rappresenta, pertanto, l'unica via percorribile per contemperare le ragioni dei creditori con il diritto del debitore e della sua famiglia a una "refresh start".

Inoltre, laddove il Tribunale Ill.mo lo dovesse ritenere necessario, i sottoscritti avvocati chiedono un termine per la produzione dei contratti di finanziamento indicati nella memoria integrativa ex. art. 70, comma 1, CCII.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Memoria del signor Marongiu Efisio;
- 2) Elenco contratti di finanziamento pregressi

Con osservanza.

Cagliari, 11 maggio 2026

AVV. SILVIA ALBIANI

AVV. VANESSA CORPINO